

DETERMINA N. 46/2021

ATTO DI ACCERTAMENTO E DIFFIDA AL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO
ALL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI AI SENSI DELL'ART. 37, COMMA 6, LETT.
B), D.L. 201/2011, PER L'ANNO 2018 – FRATELLI ROMANO S.P.A. – RETTIFICA DELLA
DETERMINA N. 28/2020 DEL 10 FEBBRAIO 2020.

il Segretario generale

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";
- l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (e s.m.i.), ed in particolare, il comma 1, secondo cui è istituita l'Autorità di Regolazione dei Trasporti, ed il comma 6, lett. b), che prevede il contributo per il funzionamento dell'Autorità a carico dei gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati;
- la delibera dell'Autorità n. 145/2017 del 15 dicembre 2017 avente ad oggetto "Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità di regolazione dei trasporti per l'anno 2018" che, agli articoli 1, 2 e 3 stabilisce che:

Articolo 1 - Soggetti tenuti alla contribuzione

1. Ai sensi dell'articolo 37, comma 6, lett. b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono tenuti al versamento del contributo per il funzionamento dell'Autorità i soggetti che esercitano una o più delle attività di seguito elencate:

- a) gestione di infrastrutture di trasporto (ferroviarie, portuali, aeroportuali e autostradali);*
- b) gestione di centri di movimentazioni merci (interporti);*
- c) servizi di trasporto passeggeri e/o merci, nazionale, regionale e locale, connotati da oneri di servizio pubblico, con ogni modalità effettuato;*
- d) servizio taxi;*
- e) servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e/o merci;*
- f) servizi di trasporto aereo di passeggeri e/o merci;*
- g) servizi di trasporto di passeggeri e/o merci via mare e per vie navigabili interne;*
- h) servizi di trasporto di passeggeri su strada;*
- i) servizi di trasporto di merci su strada connessi con porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti;*
- j) servizi accessori alla gestione di infrastrutture di trasporto;*
- k) servizi accessori al trasporto ferroviario, su strada, aereo, via mare e per vie navigabili interne di passeggeri e/o merci;*
- l) servizi logistici e accessori ai settori dei trasporti;*
- m) servizi di movimentazione merci relativi al trasporto ferroviario, su strada, marittimo, costiero e per vie navigabili interne.*

2. Sono individuati quali soggetti esercenti i servizi di trasporto di merci su strada connessi con porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti di cui alla lettera i), e, in quanto tali soggetti alla contribuzione, le imprese di trasporto merci su strada che abbiano, al 31 dicembre 2017, nella propria disponibilità almeno dieci veicoli, ciascuno di massa complessiva superiore a 16.000 (sedicimila) chilogrammi.

3. Nel caso di soggetti legati da rapporti di controllo o di collegamento di cui all'art. 2359 cod. civ. ovvero sottoposti ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 cod. civ. anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascun soggetto è tenuto a versare un autonomo contributo la cui entità deve essere calcolata in relazione ai ricavi iscritti a bilancio derivanti dall'attività svolta dalla singola società, scomputando, nelle sole ipotesi di unico contratto di servizio o di gestione accentrata del processo di fatturazione, l'eventuale riaddebito di prestazioni della medesima tipologia rese da altra entità legata da rapporti di controllo o di collegamento.
4. In caso di ricavi generati da imprese riunite in Consorzio, il contributo è versato dal Consorzio e, al fine di evitare una duplicazione di versamenti riconducibili alla medesima quota di ricavo, l'impresa consorziata può escludere i ricavi derivati dai servizi di trasporto erogati a Consorzi eroganti servizi di trasporto.
5. Non sono tenuti alla contribuzione le società poste in liquidazione e/o soggette a procedure concorsuali con finalità liquidative alla data del 31 dicembre 2017. Per le società poste in liquidazione e/o soggette a procedure concorsuali con finalità liquidative a partire dal 1 gennaio 2018, il contributo è dovuto per il periodo che decorre da tale data fino a quella di messa in liquidazione e/o assoggettamento alla procedura concorsuale con finalità liquidativa.

Articolo 2 - Misura del contributo

1. Per l'anno 2018, il contributo per gli oneri di funzionamento dell'Autorità, dovuto dai soggetti indicati all'articolo 1, è fissato nella misura dello 0,6 (zero virgola sei) per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data di pubblicazione della presente delibera, in misura, quindi, inferiore a quella stabilita come massima dalla legge. Per tali soggetti, il versamento non è dovuto per importi contributivi pari od inferiori a € 3.000,00 (euro tremila/00).
2. Per fatturato deve intendersi l'importo risultante dal conto economico alla voce A1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) sommato alla voce A5 (altri ricavi e proventi) o voci corrispondenti per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS.
3. Dal totale dei ricavi potranno essere esclusi: (i) eventuali ricavi conseguiti a fronte di attività non ricadenti nei settori di competenza dell'Autorità come individuati nella presente delibera; (ii) i ricavi conseguiti per attività svolte all'estero; (iii) i contributi in conto impianti o investimento ricevuti e fatti transitare nel conto economico; (iv) i contributi in conto esercizio erogati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in forza di contratti di programma – parte servizi, nella misura massima della copertura dei costi per il mantenimento in piena efficienza delle infrastrutture ferroviarie di rilievo nazionale; (v) i ricavi dei soggetti operanti nel settore della gestione delle infrastrutture autostradali, derivanti dall' "equivalente incremento della tariffa di competenza" applicata con l'entrata in vigore del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, come convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, da destinarsi alla manutenzione ordinaria e straordinaria nonché all'adeguamento ed al miglioramento delle strade e autostrade in gestione diretta ANAS S.p.A.; (vi) i ricavi derivanti dalle attività svolte nel mercato postale per le imprese titolari di autorizzazione per il servizio postale; (vii) i ricavi derivati dai servizi di trasporto erogati a Consorzi eroganti servizi di trasporto.
4. Per i soggetti operanti nel settore del trasporto aereo di passeggeri e/o merci il fatturato è considerato pari al volume d'affari IVA, prodotto nell'anno solare precedente e risultante dall'ultima dichiarazione IVA presentata alla data di pubblicazione della presente delibera, relativamente alle operazioni che, in dipendenza di un unico contratto di trasporto aereo, costituiscono: a) per il trasporto passeggeri: a1) trasporto nazionale eseguito interamente nel territorio dello Stato ed assoggettato ad aliquota IVA del 10% (Tab. A parte III 127-novies, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), aliquota attualmente in vigore; a2) trasporto internazionale, esclusivamente per la parte territorialmente rilevante in Italia, assoggettato al regime di non imponibilità ai sensi dell'articolo 9, comma 1, n. 1 del d.P.R. 633/1972; b) per il trasporto merci: b1) trasporto rilevante ai fini IVA nel territorio dello Stato ed assoggettato ad aliquota IVA del 22%, aliquota attualmente in vigore; b2) trasporto internazionale, esclusivamente per la parte territorialmente rilevante in Italia, assoggettato al regime di non imponibilità ai sensi dell'articolo 9, comma 1, n. 2 del d.P.R. 633/1972.

In tal modo le società operanti nel trasporto aereo, sia aventi sede in Italia che all'estero, avranno la possibilità di corrispondere il contributo unicamente sul fatturato prodotto in Italia.

5. Per i soggetti operanti nel settore del trasporto via mare e per altre vie navigabili di passeggeri e/o merci il fatturato rilevante ai fini della determinazione del contributo è così determinato: a) per il trasporto passeggeri: fatturato moltiplicato per il rapporto tra il numero dei passeggeri imbarcati e/o sbarcati nel territorio italiano nell'esercizio di riferimento ed il numero totale dei passeggeri imbarcati e/o sbarcati durante il medesimo esercizio, sulla base dei dati rilevati, per il trasporto via mare, dalle Autorità di sistema portuale; b) per il trasporto merci: fatturato moltiplicato per il rapporto tra la quantità delle merci imbarcate e/o sbarcate nel territorio italiano nell'esercizio di riferimento e la quantità totale delle merci imbarcate e/o sbarcate durante il medesimo esercizio (secondo le unità di misura comunemente utilizzate per il calcolo delle diverse tipologie di merce trasportata), sulla base dei dati rilevati, per il trasporto via mare, dalle Autorità di sistema portuale. Restano escluse dall'applicazione dei suddetti criteri le attività svolte dalle imprese di cabotaggio per le quali il fatturato rilevante è calcolato con i criteri generali indicati per tutte le imprese di trasporto. Come già sopra evidenziato, sono esclusi dal fatturato rilevante i ricavi conseguiti da attività svolte all'estero (estero su estero).

Articolo 3 - Termini e modalità di versamento

1. Per l'anno 2018 il contributo dei soggetti obbligati deve essere versato quanto a due terzi dell'importo entro e non oltre il 30 aprile 2018 e quanto al residuo entro e non oltre il 31 ottobre. Le ulteriori istruzioni relative alle modalità per il versamento del contributo verranno pubblicate sul sito dell'Autorità www.autorita-trasporti.it.

2. Il mancato o parziale pagamento del contributo entro il termine sopra indicato comporta l'avvio della procedura di riscossione e l'applicazione degli interessi di mora nella misura legale, a partire dalla data di scadenza del termine per il pagamento. È fatta salva ogni competenza dell'Autorità in merito all'attività di controllo, anche avvalendosi di soggetti terzi, oltre che di escussione dei versamenti omessi, parziali o tardivi, anche con riferimento all'applicazione dell'interesse legale dovuto.

- il D.P.C.M. 15 gennaio 2018 di approvazione, ai fini dell'esecutività, della delibera dell'Autorità n. 145/2017;
- la determina del Segretario generale n. 12/2018 del 30 gennaio 2018 di definizione delle modalità operative relative al versamento e comunicazione del contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti per l'anno 2018;
- la delibera n. 61/2016 del 23 maggio 2016 di approvazione del nuovo Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità e successive modifiche ed integrazioni;
- la delibera n. 75/2017 del 31 maggio 2017 avente ad oggetto "Contributo al finanziamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti. Ricognizione delle competenze dell'Autorità e degli ambiti interessati dalle attività poste in essere" con la quale, in esito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 69 del 2017 relativa al contributo di funzionamento dell'Autorità ed ai criteri per l'individuazione della platea dei soggetti tenuti alla contribuzione, è stata definita la ricognizione delle competenze dell'Autorità e degli ambiti interessati dalle attività poste in essere;
- la determina n. 28/2020 del 10 febbraio 2020 con la quale veniva accertato il mancato versamento del contributo dovuto per le spese di funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti, relativo all'anno 2018, secondo quanto disposto dalla delibera dell'Autorità n. 145/2017 del 15 dicembre 2017, pari a € 5.761,90, inclusi gli interessi legali, da parte della Società FRATELLI ROMANO S.P.A., C.F./P.I. 00093400794, con sede legale in Strongoli (KR).

Considerato che:

- alla luce delle interlocuzioni svolte, la Società FRATELLI ROMANO S.P.A. da ultimo con nota ns. prot. n. 3174/2021 del 12 marzo 2021, in risposta all'invito formulato dall'Autorità con nota ns. prot. n. 3092/2021 del 10 marzo 2021, trasmetteva la "Dichiarazione ai sensi e per gli effetti della Delibera

dell'Autorità n. 145/2017 del 15 dicembre 2017" in cui evidenziava i ricavi costituenti il conto economico da escludere ai fini dell'individuazione del fatturato rilevante in termini contributivi nella misura di € 489.118,00 e di conseguenza l'ammontare del fatturato rilevante ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo del contributo per il funzionamento relativo all'annualità 2018 risultava pari a € 9.023.584,00, e, pertanto, tale da determinare un contributo dovuto pari a € 5.414,15;

-a seguito dei controlli formali effettuati dall'Autorità, la Società FRATELLI ROMANO S.P.A. risulta tenuta al versamento del Contributo per l'anno 2018 in quanto il fatturato rilevante ai fini del contributo per il funzionamento relativo all'annualità 2018 è superiore a € 5.000.000,00 ed il contributo dovuto è pari a € 5.414,15.

Ritenuto:

-di riservare sin da ora in capo all'Autorità la facoltà di effettuare ulteriori verifiche di approfondimento e valutazione dei ricavi esclusi in sede di controllo sostanziale.

Considerato che:

-sulle somme dovute, gli interessi legali sono calcolati a decorrere dalla scadenza dei termini previsti per il versamento del contributo.

Ritenuto che:

-alla luce di quanto sopra la Società FRATELLI ROMANO S.P.A. deve versare all'Autorità di regolazione dei trasporti, per l'anno 2018, un contributo complessivamente pari a € 5.465,64 di cui € 5.414,15 a titolo di contributo e € 51,49 a titolo di interessi legali, così rideterminato:

Descrizione		Acconto Anno 2018 (in Euro)	Saldo Anno 2018 (in Euro)	Totale Anno 2018 (in Euro)
Voce A1 conto Economico Bilancio Esercizio anno 2016	€ 5.268.803,00			
Voce A5 conto Economico Bilancio Esercizio anno 2016	€ 4.243.899,00			
Ricavi esclusi con dichiarazione	€ 489.118,00			
Totale Fatturato rilevante	€ 9.023.584,00			
Aliquota contributo funzionamento Autorità anno 2018	0,6 %			
Contributo dovuto anno 2018		€ 3.609,43	€ 1.804,72	€ 5.414,15
Contributo versato anno 2018		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importo accertato anno 2018		€ 3.609,43	€ 1.804,72	€ 5.414,15
Interessi legali		€ 36,15	€ 15,34	€ 51,49
Totale accertato anno 2018		€ 3.645,58	€ 1.820,06	€ 5.465,64

DETERMINA

1.di rettificare la determina n. 28/2020 del 10 febbraio 2020 recante quale oggetto "ATTO DI ACCERTAMENTO E DIFFIDA AL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO ALL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI AI SENSI DELL'ART. 37, COMMA 6, LETT. B), D.L. 201/2011, PER L'ANNO 2018 – FRATELLI ROMANO S.P.A.", definendo che il mancato versamento da parte della Società FRATELLI ROMANO S.P.A., C.F./P.I. 00093400794 con sede legale in Strongoli (KR), del contributo dovuto per le spese di funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti, relativo all'anno 2018, secondo quanto disposto dalla delibera dell'Autorità n. 145/2017 del 15 dicembre 2017, è pari ad un ammontare di € 5.465,64, inclusi gli interessi legali, secondo quanto sopra rappresentato;

2. di riservare sin da ora in capo all'Autorità la facoltà di effettuare ulteriori verifiche di approfondimento e valutazione dei ricavi esclusi in sede di controllo sostanziale;
3. è individuato quale Responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/90 il Dott. Vincenzo Accardo (indirizzo di posta elettronica certificata: autofinanziamento@pec.autorita-trasporti.it; tel. 011-19212513);
4. la presente determina è notificata alla Società FRATELLI ROMANO S.P.A., sopra individuata.

Torino, 22/03/2021

il Segretario generale
IMPROTA GUIDO / ArubaPEC
S.p.A.